



Numero di protocollo : AMM02/12/20.039938U



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*La Presidente f.f.
Avv. Maria Masi*

Roma, 2 dicembre 2020

Ill.mi Signori Avvocati
PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI

L O R O S E D I

via e-mail

OGGETTO: FORMAZIONE CONTINUA.

Cara Presidente, Caro Presidente,

Ti trasmetto il testo della delibera assunta dal Consiglio Nazionale Forense in occasione della seduta amministrativa del 19 novembre 2020, avente ad oggetto la proroga del termine di validità della delibera n. 193 del 20 aprile 2020, inizialmente previsto al 31 dicembre 2020, fino al 31 dicembre 2021.

Un caro saluto

LA PRESIDENTE F.F.

Avv. Maria Masi

Allegati: n. 1 c.s.

Roma – via del Governo Vecchio, 3 – tel. 0039.06.977488 – fax 0039.06.97748829
www.consiglionazionaleforense.it



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ESTRATTO

DAL VERBALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE N. 29-A, RELATIVO ALLA SEDUTA AMMINISTRATIVA DEL 19 NOVEMBRE 2020

OMISSIS

DELIBERA n.280 PROROGA DELIBERA FORMAZIONE

Il Consiglio, sentita la Cons. Scarano,
vista la propria delibera n.193 assunta in data 20 aprile 2020, che qui integralmente si riporta:

DELIBERA n. 193 FORMAZIONE CONTINUA

Il Consiglio Nazionale Forense,

- considerato che l'emergenza COVID 19 rende necessario che la formazione degli Avvocati avvenga osservando standard di sicurezza per la salvaguardia della salute e che, allo stato, tanto è possibile mantenendo adeguato distanziamento sociale oppure attraverso la formazione a distanza,
- considerato che, ai sensi dell'art. 17 c. 2 del Regolamento C.N.F n. 6 del 16/07/2014 e successive modifiche, il CNF è competente a concedere l'accreditamento per la Formazione a distanza salvo se riferita ad eventi già previamente accreditati, che devono comunque essere sottoposti alla preventiva valutazione da parte della Commissione centrale, circa la rispondenza dei requisiti tecnici proposti con quelli previsti dalla "Nota tecnica sull'accreditamento delle attività di Formazione a distanza (FAD)",
- considerato che, ai sensi dell'art. 17 comma 3 del Regolamento C.N.F n. 6 del 16/07/2014, gli Ordini hanno poteri di accreditamento e valutazione degli eventi formativi organizzati a livello locale o distrettuale,
- considerato che il C.N.F., in virtù della propria delibera – quadro n. 16 del 23 ottobre 2015, ha stipulato protocolli d'intesa per la formazione con alcune associazioni forensi maggiormente rappresentative riconoscendo, all'attività di formazione e aggiornamento dalle stesse svolta nell'area giuridica di loro competenza, valenza scientifica, nonché congruenza e coerenza rispetto alle finalità del Regolamento ed autorizzandole ad attribuire agli eventi dalle stesse organizzate nell'area giuridica di loro competenza, i crediti formativi secondo le indicazioni dell'art. 20 e con i criteri di cui all'art. 21 del Regolamento ed in conformità ai criteri generali fissati dalla Commissione centrale per l'accreditamento della formazione costituita presso il C.N.F.;

- considerata la necessità di facilitare e incrementare il ricorso alla formazione a distanza in virtù dell'emergenza sanitaria in corso e delle disposizioni relative vigenti che vietano l'assembramento di persone;
- considerato che la mole di richieste relative all'accreditamento di eventi con la metodologia della FAD non consentirebbe un rapido accreditamento degli stessi in modo da agevolare la formazione degli iscritti,
- considerato che la "Nota tecnica sull'accreditamento dell'attività di formazione a distanza (FAD)" stabilisce al punto 2.2., ai fini dell'accreditamento, l'obbligo, per i Soggetti promotori, di adottare strumenti di controllo idonei ad assicurare, con un sufficiente grado di certezza, l'effettiva e continua partecipazione dell'iscritto.

delibera che

- 1) in deroga agli art.17 c.2 e 22 c. 7 regolamento C.N.F n. 6 del 16/07/2014, gli Ordini Territoriali potranno determinare i crediti formativi da attribuirsi agli eventi dagli stessi organizzati in proprio o tramite le proprie Fondazioni con la modalità FAD secondo le indicazioni dell'art. 20 Regolamento C.N.F n. 6 del 16/07/2014, e con i criteri di cui all'art. 21 del Regolamento ed in conformità ai criteri generali fissati dalla Commissione centrale per l'accreditamento della formazione costituita presso il C.N.F (di seguito: Commissione centrale) che potrà essere consultata allo scopo anche per specifiche attività formative, a condizione che adottino strumenti di controllo idonei a verificare l'identità dei partecipanti all'inizio dell'evento formativo a distanza, durante lo stesso ed al suo termine;
- 2) in deroga agli art.17 c.2 e 22 c. 7 Regolamento C.N.F n. 6 del 16/07/2014, le Associazioni Forensi, anche attraverso le loro articolazioni territoriali, che hanno già sottoscritto il protocollo con il C.N.F, per le loro rispettive aree di competenza, potranno determinare i crediti formativi da attribuirsi agli eventi dalle stesse organizzati con la modalità FAD secondo le indicazioni dell'art. 20 regolamento CNF n. 6 del 16/07/2014, e con i criteri di cui all'art. 21 del Regolamento ed in conformità ai criteri generali fissati dalla Commissione centrale per l'accreditamento della formazione costituita presso il C.N.F (di seguito: Commissione centrale) che potrà essere consultata allo scopo anche per specifiche attività formative a condizione che adottino strumenti di controllo idonei a verificare l'identità dei partecipanti all'inizio dell'evento formativo a distanza, durante lo stesso ed al suo termine;
- 3) gli esami al termine dei corsi per l'iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio e quelli al termine dei corsi tenuti dalle associazioni specialistiche di settore potranno tenersi da remoto, purché con modalità idonee a garantire il corretto comportamento degli esaminandi;
- 4) per gli altri soggetti organizzatori di eventi formativi restano ferme le previsioni di cui al Regolamento C.N.F n. 6 del 16/07/2014, alla rispondenza dei requisiti tecnici proposti con quelli previsti dalla "Nota tecnica sull'accreditamento delle attività di Formazione a distanza";
- 5) le determinazioni di cui alla presente delibera saranno valide, salvo proroghe, per gli eventi e gli esami da svolgersi fino al 31/12/2020.

Si dichiara l'immediata esecutività e si manda alla segreteria per le comunicazioni.

considerato che continuano a sussistere le esigenze emergenziali causate dal COVID 19 e che gli eventi formativi in presenza, allo stato, sono vietati e che non si ha alcuna certezza sulla fine del momento emergenziale;

delibera

Di prorogare il termine di validità della suindicata delibera n. 193 del 20/04/2020, inizialmente previsto al 31/12/2020, fino al 31/12/2021.

Si dichiara l'immediata esecutività e si manda alla segreteria per le comunicazioni.

OMISSIS

È estratto conforme all'originale.
Roma, 2 dicembre 2020

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria

